



ATTO COSTITUTIVO

Associazione Culturale

“L'ARCO DI DIANA”

Art. 1 - DENOMINAZIONE.

L'Associazione è denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARCO di DIANA”, ed è senza scopo di lucro. L'Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 2 – SEDE.

La sede Sociale è fissata , in Ardea (Roma), via dei Monti Simbruini 18/C.

La sede legale dell'Associazione può essere trasferita qualora vi siano nuove esigenze, o vi siano delle preclusioni nel luogo dove è stata fissata. Lo spostamento della sede legale, nei limiti delle distanze previste dalla legge, è decisione esclusiva, per ragioni pratiche, dell'Organo Direttivo; ogni variazione di sede dovrà essere comunicata agli organi competenti nonché a tutti i Soci.

Art. 3 – DURATA.

La durata di detta Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – CONTRASSEGNO.

L'Associazione ha facoltà di depositare presso gli uffici competenti, nazionali od internazionali, il marchio rappresentativo dell'Associazione stessa. La scelta del pittogramma e/o del logotipo, nonché della modalità di deposito degli stessi, sono facoltà esclusive del Presidente.

Art. 5 – FINALITA'.

L'associazione Culturale L'Arco di Diana è un'Associazione libera, senza scopo di lucro, apolitica, che si propone di promuovere la conoscenza, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo della storia, dei miti, dell'archeologia, dell'esoterismo, della medicina alternativa e di ogni altro argomento di carattere spirituale. In particolare, l'attività dell'Associazione consisterà nel promuovere mostre, incontri, seminari, conferenze, lezioni e convegni, pubblicare opuscoli, manuali informativi, libri, video, inerenti l'oggetto dell'Associazione, utilizzando ogni tipo di canale mediatico disponibile. L'Associazione potrà inoltre promuovere incontri, spettacoli teatrali e musicali, organizzare eventi viaggi culturali, e all'interno delle manifestazioni e degli incontri, rifocillare gli associati con cibi e bevande e ogni altro genere di conforto, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. L'associazione potrà inoltre promuovere corsi a pagamento nell'ambito degli argomenti ad essa pertinenti, associarsi con altre Associazioni aventi le stesse finalità, ed essere a sua volta associata ad altre associazioni culturali.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci; mediante votazione vengono nominate le seguenti cariche :

- Un Presidente, che è l'organo rappresentativo della Associazione nei confronti dei terzi, e ha il compito di realizzare e dirigere le attività previste dallo Statuto ; deve obbligatoriamente essere un Socio Ordinario.
- Un Vicepresidente, il cui compito è collaborare attivamente con il Presidente e sostituirlo in caso di assenza; deve obbligatoriamente essere un Socio Ordinario.

- Un Segretario, che ha il compito di aggiornare i libri sociali, nonché di tenere aggiornato il libro delle Assemblee e di vigilare affinché esse si svolgano correttamente; deve obbligatoriamente essere un Socio Ordinario.
- Un Tesoriere, che si occuperà di curare l'amministrazione e il patrimonio dell'Associazione, effettuare incassi e pagamenti, e segnalare al Consiglio Direttivo ogni tipo di anomalia nella gestione finanziaria. Il tesoriere potrà decidere di aprire conti correnti, nel limite dei costi previsti dal Consiglio Direttivo, o altri tipi di deposito per custodire le finanze dell'Associazione; anche questa carica può essere ricoperta solo da un Socio Ordinario.

Il Consiglio Direttivo è responsabile di coprire eventuali ammanchi di cassa che si possano verificare nella gestione di qualunque iniziativa.

Il Presidente Fondatore, nella persona di Tindara Cecilia Lo Castro, ha anche la Qualifica di Presidente Onorario e rimane in carica fino a revoca o a dimissioni.

Il Presidente dell'Associazione può essere destituito e/o sostituito dall'Assemblea dei Soci mediante votazione, unicamente per gravi motivi in conflitto con lo spirito dell'Associazione, o per negligenze estremamente gravi e deve essere sfiduciato da almeno il 50% + 1 di tutti i Soci. Un membro del Consiglio Direttivo può essere destituito dall'incarico per negligenza od espulso dall'Associazione solo per gravi motivi, da un voto a maggioranza degli altri membri del Consiglio Direttivo. Un Socio Ordinario può essere espulso dal Consiglio Direttivo solo per gravi motivi. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente è decisivo, fatto salvo che la votazione sia per destituirlo dalla carica. In caso di votazione per l'espulsione la persona interessata non partecipa alle votazioni, né può rilasciare delega a terzi. E' di fatto vietato a tutti i Soci Fondatori e Ordinari, nonché ai membri del Consiglio Direttivo e al Presidente, l'appartenenza a partiti politici, movimenti religiosi, o qualunque altro tipo di movimento e associazione, le cui finalità siano in contrasto con l'operato dell'Associazione stessa.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione dell'Associazione, nonché il reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento dei fini associativi; stabilire l'ammontare della quota associativa, istituire sedi secondarie nazionali ed internazionali, centrali e periferiche, nonché l'organizzazione di eventi elencati nell'art. 5. Possono essere nominati a far parte del Consiglio Direttivo anche persone esterne all'Associazione, ma che abbiano particolari competenze, o figure professionali specializzate, purché non svolgano attività in conflitto con l'Associazione stessa, e ad esclusione delle cariche elencate nell'art. 6; in questo caso, pur appartenendo al Consiglio Direttivo, non avranno diritto di voto in Assemblea. Dette nomine possono avere un carattere temporaneo, e/o essere finalizzate solo a determinati eventi. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire altre cariche dirigenziali, oltre a quelle indicate in Statuto, che via via si renderanno necessarie per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, e che potranno operare nei limiti descritti dallo stesso Consiglio Direttivo; alla prima Assemblea successiva la carica dovrà essere confermata o soppressa mediante votazione dai Soci. E' compito del Consiglio Direttivo redigere dei regolamenti interni o censurare comportamenti inidonei all'appartenenza all'Associazione, nonché deliberare su qualsiasi argomento previsto dal presente Statuto o dalle leggi vigenti.

In caso di dimissioni o decesso del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo, verrà nominato un nuovo Membro mediante votazione dell'Assemblea. In nessun caso la qualifica di Socio o Membro del Consiglio Direttivo può essere ceduta o ereditata. Le votazioni per la nomina o la riconferma del Consiglio Direttivo devono essere indette entro 4 anni dall'ultimo conferimento della carica, o dall'ultima riconferma del Consiglio Direttivo, in occasione dell'Assemblea ordinaria annuale di rendiconto, e vi partecipano tutti i Soci. Le Assemblee deliberano con la maggioranza assoluta, fatto salvo le fattispecie e i casi in cui sussistano diverse scelte opzionabili; in quest'ultimo caso si delibera con la maggioranza relativa.

Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI.

Le Assemblee sono indette e presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Le Assemblee si svolgono presso la sede dell'Associazione, o in altro loco. Le Assemblee possono svolgersi anche in Videoconferenza con strumenti idonei. La partecipazione alle Assemblee è ammessa in proprio o per procura, purchè il Membro interessato fornisca al proprio incaricato delega scritta con le proprie risoluzioni in merito all'argomento trattato; ovvero, il delegato deve essere un mero portavoce del Socio avente diritto. Se in prima convocazione non sono presenti almeno i 2/3 dei Membri aventi diritto di voto, il Presidente convocherà una seconda Assemblea, che potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti. Alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie partecipano attivamente i Soci Fondatori, i Membri del Consiglio Direttivo, ed i Soci Ordinari; i Soci Onorari possono assistere alle Assemblee ma con un ruolo unicamente passivo.

E' facoltà di ogni Socio Fondatore e Ordinario (nelle modalità previste dalla legislazione vigente), e di ogni membro del Consiglio Direttivo richiedere al Presidente la convocazione di Assemblea straordinaria per deliberare su motivi gravi o urgenti. La convocazione può avvenire, via Pec o Email almeno 5 giorni prima. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea Straordinaria qualora la richiesta sia sostenuta da almeno il 10% del totale dei Soci .

Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea Ordinaria almeno una volta l'anno e l'Assemblea Straordinaria ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, presentare un rendiconto economico dettagliato delle attività svolte dall'Associazione, nonché ad assolvere a tutti gli adempimenti fiscali. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente a mezzo Pec o Email, come indicato dagli interessati al momento dell'iscrizione, con un preavviso di almeno 5 giorni. I Membri del Consiglio Direttivo convocati alle Assemblee, che per 3 volte consecutive risulteranno assenti senza giustificato motivo, decadranno automaticamente dalla carica, e qualora il Presidente lo ritenga necessario, e sempre quando la carica in questione è una di quelle previste da questo Statuto all'art. 6, verranno sostituiti con un altro Membro votato dall'Assemblea.

ART. 8 - I SOCI

I Soci dell'Associazione si distinguono in :

- *Soci Fondatori*: sono coloro che hanno collaborato alla fondazione della Associazione.
- *Soci Ordinari*: l'accettazione di un socio ordinario è subordinata all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori e del Consiglio Direttivo, nel rispetto del regolamento di cui all'art. 5, e nelle modalità che il Consiglio Direttivo avrà stabilito ; i Soci devono comunque approvare lo Statuto dell'Associazione, nonché i regolamenti interni emanati dal Consiglio direttivo, dimostrare di avere interesse attivo nell'attività dell'Associazione e sono tenuti a versare una quota associativa che viene determinata dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle Assemblee. Al Presidente è riservato il diritto di veto all'approvazione di un Socio Ordinario, qualora ritenga vi siano impedimenti non espressamente dichiarati nel regolamento di questo Statuto, ma tali da compromettere il regolare svolgimento dell'Associazione ;
- *Soci Onorari*: il titolo viene conferito per meriti culturali, o a persone che abbiano comunque dato lustro all'Associazione, o che l'abbiano particolarmente valorizzata ; a tutti coloro che, con la loro attività esterna all'Associazione, ne arrechino benefici, ne agevolino i percorsi, ne facilitino lo svolgimento ; e nel contempo, possano avere limitazioni di affiliazione per problemi religiosi, politici, o legati alla loro affiliazione ad altri enti. Essi possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione, ma hanno unicamente diritto di voto consultivo, e non sono tenuti a pagare la quota associativa. Il titolo di Socio Onorario viene conferito dal Presidente, o da un altro membro del Consiglio Direttivo da questi delegato. La qualifica di Socio Onorario non ha scadenze, e non è soggetta a nessun contributo economico. Il titolo di

- Socio Onorario può essere conferito in deroga a quanto stabilito nell'art. 6 in merito al conflitto di interessi, essendo una carica limitata a un riconoscimento di carattere onorifico e non richiede l'approvazione di nessun regolamento da parte dell'interessato. Questo titolo può essere revocato solo dal Presidente e per gravi motivi, per indegnità, o qualora vengano meno i meriti per cui è stata conferito, e deve essere notificata all'interessato.

Tutti i Soci dell'Associazione hanno diritto ad essere informati in merito alle attività e alle iniziative dell'Associazione, a parteciparvi attivamente, nonché ad accedere a tutto il materiale divulgativo e culturale disponibile.

Tutti i Soci Ordinari sono tenuti a pagare una quota associativa annuale il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo, e fatto salvo una temporanea tariffazione agevolata per categorie disagiate, tale quota è uguale per tutti. I soci, al momento dell'iscrizione, devono fornire un recapito gratuito per tutte le comunicazioni inerenti l'Associazione : un indirizzo di posta elettronica, o Pec, o comunque un metodo di inoltro delle comunicazioni che non comporti spese da parte dell'Associazione.

I Soci aventi diritto di voto devono essere in regola con i versamenti delle quote associative; in difetto, non potranno partecipare attivamente alle Assemblee, che si riterranno validamente costituite defalcando il Socio assente dal numero minimo dei partecipanti.

Un Socio delegato può presentarsi in Assemblea con non più di una delega di un Socio assente.

In caso di omesso versamento della quota associativa oltre i 60 giorni dalla data di scadenza, il Socio inadempiente verrà invitato a provvedere ; dopo ulteriori 30 giorni, verrà inviato un ulteriore avviso per regolarizzare la posizione entro i 15 giorni successivi. Allo scadere di questi, il Socio decade automaticamente. Le quote associative sono personali, e non possono in nessun caso essere cedute a terzi o ereditate.

ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DI VERIFICA.

L'Esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci un rendiconto economico entro il 30 aprile dell'anno successivo, e comunque deve renderlo disponibile ai Soci anticipatamente all'Assemblea affinché essi possano prenderne visione. Le cariche sociali sono esercitate gratuitamente, e non è ammesso alcun emolumento a chi le esercita; fatto salvo un rimborso spese pre-autorizzato dal Consiglio Direttivo, e giustificato da relativa documentazione contabile.

E' assolutamente vietata la redistribuzione, a qualsiasi titolo, di capitali, fondi, beni strumentali o qualunque altro bene appartenente all'Associazione, fatto salvo l'affidamento degli stessi alle persone delegate allo svolgimento di attività connesse al loro utilizzo.

ART. 10 - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO.

La modifica del presente Statuto o la messa in liquidazione dell' Associazione sono da considerarsi a tutti gli effetti atti di straordinaria amministrazione, e necessitano la maggioranza dei consensi espressi in Assemblea Straordinaria ; è facoltà dei Soci contrari allo scioglimento ricomporre il Consiglio Direttivo e continuare a portare avanti l'attività dell'Associazione, previa decadenza di coloro che ne hanno richiesto (o votato) per la messa in liquidazione. In caso di messa in liquidazione, eventuali saldi attivi o beni strumentali verranno devoluti a ad altri enti non commerciali che perseguono attività analoghe.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento dei dati sensibili dei Soci e la privacy vengono gestiti conformemente alle normative vigenti.

ART. 12 – COPYRIGHT.

Tutto il materiale prodotto e pubblicato dall'Associazione è di proprietà intellettuale della stessa, protetto da copyright, e non può essere utilizzato da terzi per scopi commerciali. E' vietata l'utilizzazione, la memorizzazione, la riproduzione, la diffusione e la rielaborazione di testi e video senza autorizzazione ; sarà compito del Consiglio Direttivo regolamentarne l'uso e i termini di utilizzo da parte degli associati e non.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Velletri. Per tutto ciò che non è regolamentato dal presente Statuto fa fede il Codice Civile.